



informativa  
per l'amministrazione  
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 045 – 27 GENNAIO 2016

AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

#### SETTORE

Previdenziale

### **CIGO: DOMANDE AUTORIZZATE DAI DIRETTORI DI SEDE**

#### RIFERIMENTI

- INPS, Circolare n. 7 del 20 gennaio 2016

#### IN SINTESI

*L'INPS, nella Circolare n. 7 del 20 gennaio 2016, fornisce istruzioni operative in merito alla nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariale ordinarie ricordando che dal 1° gennaio 2016 l'esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO spetta ai direttori di sede. Pertanto le domande di CIGO devono essere inviate alle sedi INPS territorialmente competenti con riferimento all'ubicazione dell'unità produttiva.*

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA  
SULLA NORMATIVA  
COMUNITARIA

**mP** il mondo **Paghe**

**S** **CHEDE** **lavoro**  
**OPERATIVE**



RIPRODUZIONE VIETATA

L'INPS, nella Circolare n. 7 del 20 gennaio 2016, ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le **integrazioni salariali ordinarie** sono **concesse** dalla **sede dell'INPS territorialmente competente** in relazione all'ubicazione dell'unità produttiva per la quale l'azienda richiede il trattamento (art. 16 del D.Lgs n. 148/2016, cfr. Aggiornamento AP n. [329/2015](#)).

Nella previgente disciplina il trattamento di integrazione salariale era concesso da una apposita Commissione Provinciale, collocata presso ogni sede provinciale dell'INPS.



Al riguardo l'INPS precisa che tale criterio trova applicazione in relazioni a tutte le domande di CIGO non ancora definite, indipendentemente se riconducibili alla vecchia o alla nuova disciplina. In ogni caso le domande già prese in carico da una Sede sono definite dalla Sede stessa.

## UNITÀ PRODUTTIVA

In merito alla definizione di unità produttiva l'INPS ricorda quanto recentemente indicato nella Circolare n. 197/2015 (cfr. Aggiornamento AP n. [412/2015](#)), ossia la presenza dell'autonomia organizzativa (l'unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata cioè dalla sostanziale indipendenza tecnica).

Affinché nel settore edile ed affini si possano qualificare i cantieri come unità produttive è necessario che:

- l'apertura e il mantenimento dello stesso sia in esecuzione di un contratto di appalto;
- la durata minima del lavoro sia di almeno 6 mesi (Messaggio INPS n. 7336/2015).

In sostanza l'unità produttiva si identifica con

- la sede legale;
- gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma, intesa come attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, nella quale operano lavoratori in forza in via continuativa.

Diversamente, non rientrano nella nozione di unità produttiva i cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti.

## STRUTTURE INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTI

I criteri per individuare la sede INPS competente a definire la concessione dell'integrazione salariale dipendono, dunque, dal luogo dove si trova l'unità produttiva.

In caso di **unità produttiva** ubicata nella **stessa provincia** dove l'azienda è iscritta, la **sede INPS** territorialmente competente a ricevere la domanda è, appunto, quella **dove l'azienda è iscritta**.

Nel diverso caso in cui l'**unità produttiva** sia ubicata in una **provincia diversa** da dove l'azienda è iscritta, l'istanza di CIGO va inviata alla **sede territorialmente competente**, quindi quella dove si trova l'unità produttiva.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tuttavia nel caso di unità produttiva ubicata:

- fuori provincia;
- in un'area metropolitana (province di Roma, Milano, Torino, Napoli) o
- in una Provincia in con almeno un'Agenzia complessa,

la sede competente a ricevere l'istanza è rispettivamente la Direzione Metropolitana o la Direzione provinciale.



In pratica la domanda deve essere inviata alle sede INPS più prossima alla sede operativa in cui presta l'attività il lavoratore. Tuttavia, nel caso in cui le unità operative siano ubicate nella stessa provincia/area metropolitana sulla quale insistono diverse Agenzie complesse (ex sedi zonali) è sufficiente inviare la richiesta per tutti i lavoratori alla sede INPS che gestisce la matricola.



Esempio:

Azienda iscritta presso la sede di INPS di Torino e più unità operative nella stessa provincia: una su Torino (area metropolitana), una su Pinerolo (Agenzia complessa) e una su Collegno (Agenzia complessa). In tal caso la sede competente ad effettuare l'istruttoria della domanda di integrazione salariale è quella di Torino (area metropolitana).

In presenza di un cantiere non qualificabile come unità produttiva (ad. es.: cantieri temporanei di lavoro, quali quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti) la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella dove l'azienda è iscritta.

In relazione all'istruttoria delle domande di CIG per eventi metereologici del settore edile e affini (in attesa della stipula di una convenzione con un soggetto abilitato alla fornitura di dati) alla sede INPS competente a trattare la domanda dovranno essere inviati i dati necessari alla definizione della stessa da parte delle Sedi INPS dove è ubicato il cantiere.

## SOGGETTI LEGITTIMATI A VALUTARE LE DOMANDE

L'esclusiva competenza della definizione delle istanze di CIGO spetta ai **direttori di sede**. L'INPS specifica che a livello operativo il Direttore di provinciale, il Direttore metropolitano (province di Roma, Milano, Torino, Napoli) e il Direttore di Filiale di coordinamento, possono delegare la definizione delle istanze di CIGO alla dirigenza di sede (dirigenti delegati).

Come chiarito, l'esclusiva competenza sulla definizione delle domande CIGO è affidata ai **direttori** delle predette strutture (Direzioni metropolitane/provinciali e Filiali di coordinamento) con riferimento sia alla competenza territoriale delle unità produttive per le quali è effettuata la domanda, che in relazione alle istanze presentate presso le Agenzie complesse territorialmente afferenti.

## ISTRUTTORIA

L'art. 16 del D.Lgs n. 148/2015 stabilisce che i criteri di esame delle domande di concessione saranno definiti con un decreto ministeriale. Nel frattempo l'INPS dà istruzioni alle proprie strutture territoriali di continuare ad osservare, in sede di istruttoria della domanda, i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali.

Quindi, allo stato attuale non cambia l'iter procedurale in attesa delle implementazioni che saranno oggetto di successivi messaggi.

In ogni caso i provvedimenti di concessione della CIGO o di reiezione della domanda non fanno più riferimento alla Commissione Provinciale (organo collegiale decisore), ma riportano il nominativo del Direttore di Struttura o di un Dirigente suo delegato (nuovo organo monocratico). ■



**AUMENTA L'EFFICIENZA  
DEL TUO STUDIO**

Scegli anche tu il nostro  
**SOFTWARE INTEGRATO**

**PROTEZIONE AL 100%** dal cambio di software

**MAGGIORI INFORMAZIONI >**

RIPRODUZIONE VIETATA